



COMUNE DI MILETO

PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA SOSTA NEGLI
STALLI “ROSA”, DESTINATI AI VEICOLI ADIBITI AL
SERVIZIO DELLE DONNE IN STATO DI GRAVIDANZA O DI
GENITORI CON UN BAMBINO DI ETA’ NON SUPERIORE A
DUE ANNI.**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 29 DEL 05.10.2023

- 1. FINALITA'**
- 2. DEFINIZIONI**
- 3. OGGETTO**
- 4. SOGGETTI**
- 5. MODALITA'**
- 6. UTILIZZO, LIMITI E REVOCA DEL "CONTRASSEGNO"**
- 7. ONERI**
- 8. SANZIONI**
- 9. NORME FINALI**

ARTICOLO 1- FINALITA'

I cosiddetti “parcheggi rosa” costituiscono un grande contributo sociale per le donne in stato di gravidanza, dal momento che questi danno la possibilità di vivere una maternità con meno stress, nei casi in cui occorre parcheggiare in prossimità di strutture-servizio, laddove è difficoltoso reperire un posto per l’auto;

Il D.L. n. 121 del 10/09/21 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 217 ad oggetto “Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali”, ha stabilito all’art. 1 c.3 le modifiche al C.d.S. relativamente alla riserva di stalli di sosta per i veicoli al servizio delle **donne in stato di gravidanza** o di **genitori con un bambino di età non superiore a due anni**, munite di contrassegno speciale, denominato «**permesso rosa**»;

Il presente Regolamento delinea la tipologia e le modalità per la richiesta ed il rilascio del permesso di sosta sul territorio del Comune di Mileto (VV), negli stalli riservati ed istituiti ai sensi dell’articolo 7 del Codice della Strada.

ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI

Ai fini del predetto Regolamento si definiscono **donne in stato di gravidanza, le donne munite di certificato medico** rilasciato in carta libera dal Consultorio o dallo specialista ginecologo di struttura pubblica o privata, che attesta le generalità della donna, l’epoca della **gravidanza** e la data presunta del parto.

Ai fini del predetto Regolamento si definiscono **genitori con un bambino di età non superiore a due anni il padre o la madre che siano in possesso dei requisiti anagrafici che ne dimostrino le genitorialità.**

Lo **stallo di sosta rosa riservato** è identificato mediante la segnaletica stradale orizzontale e verticale posta ai sensi del vigente Codice della Strada.

ARTICOLO 3 – OGGETTO

Il presente regolamento disciplina il rilascio dell’autorizzazione di seguito denominata “**Contrassegno Permesso Rosa**” (C.P.R.) per la sosta a titolo gratuito, in aree individuate nel Comune di Mileto (VV) con apposita ordinanza, per donne in gravidanza e/o genitori di bambini di età inferiore agli anni due, area di seguito denominata “parcheggio rosa”.

Il “parcheggio rosa” è un’area di sosta gratuita e limitata nel tempo segnalata orizzontalmente da strisce gialle con all’interno riquadro figurativo di colore rosa e da idonea segnaletica verticale come stabilito dalle vigenti norme del Codice della Strada.

La dimensione minima dell’area di sosta resta regolata dal Regolamento di Esecuzione di Attuazione del Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n° 495, salve successive e modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 4 – SOGGETTI BENEFICIARI

Possono sostare nelle aree riservate di cui al precedente articolo, esclusivamente i soggetti muniti di idoneo permesso ai sensi della normativa vigente.

Per il solo Comune di Mileto (VV), possono chiedere il rilascio del predetto permesso i soggetti che presentano il possesso dei seguenti requisiti soggettivi:

a) essere donna residente nel Comune di Mileto (VV) ed in fase di gestazione o di puerperio sino al compimento dei due anni del bambino;

oppure

b) essere genitore residente nel Comune di Mileto (VV) di un bambino di età non superiore a due anni

c) Sono equiparati i genitori affidatari e/o adottivi.

ARTICOLO 5 - MODALITA'

I soggetti con i requisiti sopra indicati, possono presentare istanza mediante la compilazione del modulo parte integrante nel presente Regolamento, predisposto dall’Ufficio Comando della Polizia Locale, compilato in ogni sua parte e debitamente sottoscritto, pena la non ammissibilità della domanda.

Le domande di cui al presente articolo possono essere presentate attraverso la piattaforma dei Servizi On Line del Comune di Mileto (VV);

Il rilascio del permesso avverrà secondo le seguenti modalità:

- Ritiro presso il Comando della Polizia Locale durante l’orario di apertura al pubblico.

ARTICOLO 6 – UTILIZZO, LIMITI E REVOCA DEL “CONTRASSEGNO”

Per ogni nascita sarà rilasciato un solo “Contrassegno Permesso Rosa”, anche in caso di parto gemellare o plurigemellare.

Il “Contrassegno Permesso Rosa” individuato nel presente regolamento è:

- nominale,
 - non cedibile a terzi,
 - rilasciato per un massimo di due vetture per le quali sarà comunicata la targa all’atto della richiesta di rilascio;
- Ai beneficiari come sopra individuati verrà quindi rilasciato un solo “Contrassegno Permesso Rosa”;

La sosta concessa nelle apposite aree come sopra individuate ed è subordinata all’esposizione dell’apposito tagliando “Contrassegno Permesso Rosa” all’interno del veicolo autorizzato, in modo che sia chiaramente visibile dall’esterno;

La durata massima della sosta su dette aree è di due ore continuative da dimostrare con l’inserimento dell’ora di inizio dello stazionamento su apposito disco orario;

La sosta dell’autoveicolo provvisto del “Contrassegno Permesso Rosa” è autorizzata nelle aree dedicate solo in presenza della beneficiaria (se in stato di gravidanza) o del/la beneficiario/a (se genitore o genitore affidatario e/o adottivo) e del bambino (con età inferiore agli anni due) che deve essere presente a bordo, sia stato accompagnato o stia per essere preso a bordo.

Il “Contrassegno Permesso Rosa”, sarà revocato d’ufficio nei seguenti casi:

- contestazione di due violazioni al Codice della Strada relative al non corretto utilizzo dello stesso;
- esposizione del “Contrassegno Permesso Rosa” in fotocopia anche a colori.

Il mancato rispetto delle indicazioni del presente articolo comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada, nonché della revoca dello stesso a norma del presente regolamento.

ARTICOLO 7 - ONERI

Il costo per il rilascio, anche in caso di smarrimento e/o furto del “Contrassegno Parcheggio Rosa” è di € 5,00 (cinque euro) per spese e diritti di istruttoria.

La realizzazione e la manutenzione del parcheggio c.d. “Parcheggi Rosa” è sostenuta interamente dall’Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 8 - SANZIONI

Le violazioni alle norme del presente Regolamento sono sanzionate ai sensi del vigente Codice della

Strada (art. 188 bis del C.d. S.)

Gli organi di Polizia stradale di cui all'art.12 del Codice della Strada, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

ARTICOLO 9- NORME FINALI

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali in precedenza approvate.

Il presente Regolamento entrerà in vigore decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art.134 - comma 3 - D.Lgs. 18.8.2000, n. 267) della Deliberazione del Consiglio Comunale della Città di Mileto che ne disponga l'approvazione;